

25 marzo 2021

Categorie: **Accertamento e riscossione > Varie**

Decadenza: il contribuente esce sempre sconfitto

Autore: **Paolo Iaccarino**

C'è un caro prezzo da pagare per l'infinita sospensione della riscossione. L'ennesimo allungamento del periodo di sospensione dei termini dei versamenti tributari e non tributari relativo alle cartelle di pagamento ed agli avvisi esecutivi disposto dall'articolo 68 del DL n. 18 del 2020 ed il differimento della notifica degli atti di accertamento e di liquidazione introdotto dall'articolo 157 del DL n. 34 del 2020 portano in dote un'ampia deroga ai termini di prescrizione e decadenza dell'attività della riscossione. Ai sensi dell'articolo 4 comma 1 lettera d) del DL n. 41 del 2021, il cosiddetto Decreto Sostegni, i termini di prescrizione e di decadenza riguardanti i carichi relativi alle entrate tributarie e non tributarie affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione dall'8 marzo 2020 (dal 21 febbraio 2020 per le per i territori di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del primo marzo 2020) al 30 aprile 2021 e fino al 31 dicembre 2021 sono prorogati di 24 mesi. Stesso destino per i carichi affidati dopo il 31 dicembre 2021 e relativi alle somme dovute per le dichiarazioni presentate nell'anno 2018 a seguito dei controlli automatici di cui agli articoli 36-bis del DPR n. 600 del 1973 e 54-bis del DPR n. 633 del 1972, per le dichiarazioni dei sostituti d'imposta presentate nel 2017 per le somme erogate e soggette a tassazione separata ai sensi degli articoli 19 e 20 del DPR n. 917 del 1986 ed, infine, per le dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018 per le somme risultanti dai controlli documentali di cui all'articolo 36-ter del DPR n. 600 del 1973.

Superando quanto era stato già disposto dall'articolo 68 comma 4-bis del DL n. 18 del 2020, secondo cui i carichi relativi alle entrate tributarie e non tributarie affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione sono prorogati di dodici mesi, risulta interessante evidenziare come dalla combinazione delle norme in commento si realizzi l'effetto previsto dall'articolo 12 comma 2 del Decreto Legislativo n. 159 del 2015 in materia di sospensione dei termini per eventi eccezionali. La legislazione tributaria, infatti, in via generale già dispone la sospensione dei termini di decadenza e prescrizione relativi all'attività degli uffici impositori e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori colpiti da eventi eccezionali ovvero riguardanti contribuenti aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è disposta una correlata sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti tributari scadenti entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni oggetto della sospensione. Secondo l'articolo 12 i termini di prescrizione e decadenza collegati ai predetti adempimenti sono prorogati, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3 comma 3 dello Statuto del Contribuente, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.

Tralasciando l'analisi dei termini di decadenza previsti per la notifica delle comunicazioni di irregolarità, trattandosi di termini ordinatori con conseguenze veniali rispetto al procedimento della riscossione, l'articolo 25 del DPR n. 602 del 1973 disciplina i termini entro i quali l'agente della riscossione deve notificare le cartelle di pagamento derivanti dai controlli automatici e documentali. Da questo punto di vista, a pena di decadenza, le cartelle di pagamento derivanti dall'attività di liquidazione di cui all'articolo 36-bis del DPR n. 600 del 1973 devono essere notificate entro il 31 dicembre del terzo anno successivo rispetto a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi ovvero dell'unica o ultima rata dovuta sull'avviso bonario prodromo, mentre quelle da

attività di controllo formale prevista dall'articolo 36-ter entro il quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. In entrambi i casi, qualora il contribuente abbia optato per la rateazione delle somme dovute a seguito dell'attività di controllo ai sensi dell'articolo 3-bis del Decreto Legislativo n. 462 del 1997, la relativa cartella di pagamento, in caso di inadempimenti rilevanti ai fini della decadenza del piano di rateazione, dovrà essere notificata entro il terzo anno successivo a quello di scadenza dell'ultima rata del piano di rateazione medesimo.

Si rammenta come l'originario rimando all'articolo 12 del Decreto Legislativo n. 159 del 2015 effettuato nella prima versione dell'articolo 67 del 2020 fece particolare scalpore, per la scarsa sensibilità mostrata dal Legislatore dell'epoca in un momento particolarmente difficile. Anche per questo motivo l'articolo 67 fu successivamente modificato, elidendo il riferimento al comma 2 dell'articolo 12 del Decreto Legislativo n. 159 del 2015, a favore di una diversa disposizione, l'articolo 157 del DL Rilancio, con il quale il Legislatore ha introdotto specifiche deroghe ai termini di decadenza, benché più brevi rispetto all'odierna normativa. Il risultato di oggi, alla luce della lettura del Decreto Legge Sostegni, è che anche le disposizioni dell'articolo 157 risultano nei fatti superate e la proroga dei termini di decadenza è andata progressivamente a sovrapporsi al contenuto del comma 2 dell'articolo 12 del Decreto Legislativo n. 159 del 2015 oggetto dello stralcio.

Insomma, ancora una volta una proroga nei fatti iniqua, 14 mesi per il contribuente, 24 per l'Amministrazione Finanziaria. Un termine ampio equiparabile a quello previsto dall'articolo 12 del Decreto Legislativo n. 159 del 2015. Tutto cambia per rimanere tutto uguale, in un gioco delle tre carte dal quale il contribuente esce sempre sconfitto.

© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata

Dello stesso argomento

EVENTI ONLINE

APPROFONDISCI

**29 marzo 2021 NUOVO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO:
ISTANZA E CASI PRATICI**

© Informati srl. Tutti i diritti riservati. All rights reserved.

Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) - ITALY

P.IVA 03426730796

E-mail: info@fiscal-focus.it